

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

n. 15

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 16 ottobre 2013)

### INDICE

LO GIUDICE ed altri: sulla tutela degli insegnanti italiani in Eritrea (4-00630) (risp. GIRO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	Pag. 199
NENCINI: sulle modalità del rimborso dell'Iva alle imprese (4-00339) (risp. CASERO, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i> )	202

---

LO GIUDICE, BERTUZZI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', GIACOBBE, GUERRIERI PALEOTTI, MATTESINI, MICHELONI, PETRAGLIA, PUGLISI, SCALIA, SPILABOTTE. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che:

al Senato è già stata presentata un'interrogazione a risposta scritta (4-00197) sul caso del professor Paolo Mannina, docente in servizio presso la scuola italiana di Asmara espulso dalle autorità eritree perché omosessuale, a cui il Vice Ministro degli affari esteri Lapo Pistelli ha fornito una risposta scritta il 29 maggio 2013;

è già stata presentata dall'on. Fucsia Nissoli un'interrogazione presso la III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati (5-00303) sul caso della scuola italiana ad Asmara;

rispondendo a questa interrogazione il 26 giugno 2013 il sottosegretario Giro ha fatto espressamente riferimento alle vicende accadute a tre insegnanti dell'istituto nell'anno scolastico 2011/2012, allontanate dalla scuola italiana di Asmara e dall'Eritrea per "presunti motivi sanitari", in quanto due di esse sono risultate portatrici sane rispettivamente di epatite B ed epatite C, mentre la terza sieropositiva. Le tre docenti peraltro hanno in corso una causa contro il Ministero per i fatti loro accaduti;

considerato che:

nell'accordo tecnico firmato dall'ambasciatore Marcello Fondi e dal Ministro dell'educazione eritreo in data 21 settembre 2012, all'art. 5, punto k, si parla di esiti di esami sanitari richiesti dalla normativa eritrea e che "il personale delle Scuole italiane effettuerà gli esami medici richiesti per il rinnovo dei permessi di lavoro presso strutture sanitarie eritree in conformità con gli standard, la normativa e i protocolli internazionali in materia sanitaria";

l'articolo II-81 del Trattato costituzionale europeo dichiara che "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale",

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo se il Ministro *pro tempore* era consapevole di firmare, il 21 settembre 2012, un accordo che avallava nei fatti una discriminazione contraria all'art. II-81 del Trattato costituzionale europeo;

quali iniziative intenda assumere a tutela dell'attività lavorativa svolta all'estero dalle tre insegnanti allontanate nell'anno scolastico 2011/2012 per motivi sanitari. Allora era in vigore la direttiva eritrea n.174/11 del marzo 2011 che subordinava il rilascio e/o il rinnovo del permesso di lavoro alla negatività ad alcune analisi del sangue. Questa direttiva, ben nota all'ambasciata italiana, non è stata debitamente divulgata ed ha causato l'espulsione delle tre docenti, una delle quali era appena arrivata ad Asmara;

se ritenga opportuno che sia adottata una maggior trasparenza nei reclutamenti e nelle informazioni che possano essere messe a disposizione degli stessi insegnanti e/o delle aziende che lavorano in Eritrea;

se non ritenga utile esplicitare le condizioni poste dall'Eritrea, ed eventualmente da altri Stati, con la pubblicazione esplicita delle richieste avanzate nei bandi di arruolamento del personale all'estero, nel sito stesso del Ministero, mettendole a disposizione anche delle aziende italiane che operano all'estero;

se in casi analoghi non abbia pensato di fornire per periodi limitati (ad esempio fino al completamento dell'anno scolastico) ai dipendenti statali, come del resto accade in Francia, dei passaporti diplomatici e di garantire la ricollocazione in via prioritaria in altre sedi per il periodo rimanente del servizio all'estero come indicato dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola- quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 2006-07.

(4-00630)

(24 luglio 2013)

RISPOSTA. - Si chiedono alcune precisazioni in merito all'accordo sulla scuola italiana di Asmara del 21 settembre 2012, con particolare riguardo alle disposizioni nello stesso contenute relative agli accertamenti sanitari richiesti dalla normativa eritrea che potrebbero avallare nei fatti una discriminazione contraria all'art. II-81 del Trattato costituzionale europeo.

Da parte del Ministero si ritiene che la firma dell'accordo rappresenti per il nostro Paese un importante risultato se si tiene in considerazione l'attuale difficile contesto delle relazioni tra la comunità internazionale e l'Eritrea. Il testo dell'accordo è stato negoziato con l'obiettivo di tutelare il personale docente e di consentire il corretto funzionamento con particolare riferimento alla nota espulsione per motivi sanitari di 3 docenti nell'anno scolastico 2011/2012.

In particolare, la specifica questione degli accertamenti sanitari è stata regolata attraverso uno scambio di note verbali perfezionato nel novembre 2012, che ha ristabilito la possibilità, per tutti coloro che si recano in Eritrea per lavoro, di sostenere i *test* medici presso aziende ospedaliere italiane che fanno parte del servizio sanitario nazionale: si tratta di un risultato positivo raggiunto dal Ministero degli esteri anche attraverso l'operato dell'ambasciata italiana ad Asmara.

All'inizio del 2013 il Ministero del lavoro e del welfare eritreo ha poi elaborato un nuovo modulo sanitario ("Medical report") da utilizzarsi da parte di tutti i cittadini stranieri che intendano recarsi in Eritrea a lavorare. In esso è riportata la lista delle malattie infettive in costanza delle quali il visto di lavoro viene negato (epatiti, tracoma, tubercolosi, malattie dermatologiche, HIV/AIDS).

Si chiedono, poi, notizie in merito alle iniziative che il Ministero ha assunto a tutela dell'attività lavorativa svolta all'estero dalle 3 insegnanti allontanate per motivi sanitari dalla scuola di Asmara nell'anno scolastico 2011/2012. A tal riguardo si precisa che si è dovuto procedere alla restituzione ai ruoli di provenienza delle docenti in ottemperanza alla normativa vigente, avendo accertato l'impossibilità di ricollocarle presso altre sedi per indisponibilità di posti. Con l'entrata in vigore della legge n. 135 del 2012 sulla revisione della spesa non è stato altresì possibile procedere ad una loro nuova nomina per l'anno scolastico 2012/2013, stante il blocco delle partenze dall'Italia. Tale restituzione non ha comportato la perdita del lavoro da parte delle docenti ma il venir meno del loro incarico all'estero. Ciò, comunque, non pregiudica la possibilità per le interessate di presentare in futuro domanda di collocamento all'estero.

In merito all'invocata maggiore trasparenza nei reclutamenti e nelle informazioni che possano essere messe a disposizione degli insegnanti e delle aziende che lavorano in Eritrea, si segnala che il personale docente è tempestivamente e opportunamente informato delle disposizioni eritree in materia di accertamenti sanitari finalizzati al rilascio dei permessi di lavoro con apposite circolari e comunicazioni del dirigente scolastico. Sia il Ministero che l'ambasciata d'Italia in Eritrea hanno cura di informare tutto il personale docente interessato in merito alle condizioni poste dal Paese sul rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di lavoro. Parimenti l'ambasciata fornisce indicazioni sul proprio sito *internet* circa gli adempimenti richiesti

al personale scolastico. Ulteriori utili informazioni sono reperibili sul sito "viaggiare Sicuri".

Infine, sulla proposta di fornire passaporti diplomatici al personale scolastico in servizio all'estero, si precisa che l'ipotesi non è prevista dalla vigente normativa in materia (decreto del Ministro degli affari esteri n. 4668-bis del 30 dicembre 1978 e successive modifiche e integrazioni), la quale stabilisce che agli insegnanti che devono recarsi all'estero siano rilasciati passaporti di servizio.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

GIRO

(14 ottobre 2013)

NENCINI. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il sistema dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) è basata sull'obbligo della rivalsa e sul diritto alla detrazione. Il contribuente, pertanto, dovrà versare allo Stato solo il saldo determinato dalla differenza tra l'Iva incassata sulle operazioni attive e l'Iva pagata sugli acquisti. In alcuni casi tale differenza è di segno negativo essendoci un'eccedenza dell'Iva pagata (Iva a credito) rispetto a quella incassata (Iva a debito);

la normativa e, più in particolare, l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 consente ai soggetti passivi di richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile di imposta, risultante dalla dichiarazione annuale. In pratica il contribuente che dalla dichiarazione annuale Iva risulta a credito può, in presenza di determinate condizioni, chiedere il rimborso di tale importo, e tale pratica è definita rimborso annuale;

il rimborso deve essere richiesto compilando il quadro VR della dichiarazione annuale Iva, come si evince dalle istruzioni del modello Iva 2012, che chiariscono che il quadro VR deve essere utilizzato solo da parte dei contribuenti che abbiano intenzione di richiedere il rimborso annuale dell'imposta a credito. Infatti dal periodo di imposta 2009 la richiesta di rimborso non deve essere più fatta in forma autonoma ma è diventata un quadro della dichiarazione annuale Iva o della dichiarazione unificata;

in seguito alla domanda di rimborso, previa richiesta dell'Agenzia delle entrate, il contribuente dovrà presentare alcuni documenti. Tra quelli fondamentali, per tutti i richiedenti, il certificato unico del registro delle imprese; inoltre per le società e gli enti deve essere presentata una dichiarazio-

ne sostitutiva di atto notorio che attesti l'assenza dei requisiti che qualificano gli stessi come non operativi; infatti, nel caso non venga superato il "test di operatività", le eccedenze di credito non possono essere chieste a rimborso. Inoltre ai fini dell'esecuzione del rimborso, il contribuente deve prestare un'apposita garanzia, così come previsto dall'articolo 38-*bis* del decreto citato;

di recente, è sorto un contenzioso tributario, dovuto, secondo il parere dell'Agenzia delle entrate, alla poca chiarezza della normativa di riferimento e cioè il decreto Iva e relative circolari;

il contenzioso nasce dal diniego da parte dell'Agenzia delle entrate del rimborso del credito Iva maturato dalle ditte i cui ricavi sono rappresentati, per la stragrande maggioranza, da vendite al dettaglio a turisti extra CEE e quindi assoggettati alla disciplina del *tax refund*, ai sensi dell'articolo 38-*quater* del decreto;

nello specifico, risulta che nel caso in cui dette imprese maturino un credito Iva superiore alla somma compensabile di 516.457 euro, secondo l'Agenzia delle entrate, le stesse non hanno diritto al rimborso dell'eccedenza, così come stabilito dai commi 2 e 3 dell'articolo 30 dello stesso decreto in quanto, alla luce della disciplina attualmente in vigore, tali operazioni vengono considerate quali "altre operazioni non imponibili e per le stesse è stata prevista una separata annotazione al rigo VE 32 della Dichiarazione Iva";

in sostanza, per l'Agenzia, a tali contribuenti rimane solo la possibilità prevista dal comma 4 dell'art. 30 e cioè la richiesta di rimborso della minore eccedenza maturata nei 3 anni precedenti, che, certamente, non è proprio la stessa cosa;

l'interrogante si chiede, allora, dove sia l'intralcio, se è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o nelle istruzioni al modulo della dichiarazione Iva. Comunque sia, il mancato sollecito rimborso del credito Iva maturato, sulla base dei presupposti illustrati, sta causando gravi danni economici e finanziari alle imprese del settore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda dare chiarimenti, nel modo che più ritenga opportuno, circa la situazione, al fine di non aggiungere, data la situazione economica generale, altre difficoltà alle imprese per il solo fatto che le istruzioni ministeriali o quelle dell'Agenzia centrale delle entrate non consentono di dare piena attuazione alle normative di legge in materia.

(4-00339)

(11 giugno 2013)

RISPOSTA. - L'interrogazione concerne le modalità di rimborso dell'Iva assolta sulle operazioni di cui all'art 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Premesso che l'articolo 30 del citato decreto consente, in presenza di determinate condizioni, ai soggetti passivi, di richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile dall'imposta risultante dalla dichiarazione annuale Iva si chiedono chiarimenti in merito alla normativa vigente in materia, nonché sulle relative circolari esplicative emanate dall'Agenzia delle entrate. In particolare, si rileva la nascita di un contenzioso tributario, causato dal mancato riconoscimento, da parte dell'Agenzia delle entrate, del diritto ai rimborso del credito Iva maturato dalle ditte i cui ricavi sono rappresentati, principalmente, da vendite al dettaglio a turisti *extra* CEE e quindi assoggettati alla disciplina dell'art. 38-*quater* del decreto Iva.

In particolare, si rappresenta che l'Agenzia delle entrate, anche sulla base della modulistica vigente, non riconosce a tali ditte il diritto al rimborso per importi eccedenti il limite previsto dalle disposizioni normative per la compensazione orizzontale.

Conseguentemente, per tali contribuenti residua la sola possibilità, prevista dal comma 4 dell'articolo 30, di richiedere il rimborso della minore eccedenza maturata nei 3 anni precedenti, con gravi danni economici e finanziari alle imprese del settore.

Al riguardo, si osserva che tra le fattispecie rimborsabili previste dall'art. 30, comma 3, non rientra quella segnalata nell'interrogazione relativa al rimborso del credito Iva maturato per effetto delle vendite di beni destinati ad uso personale, familiare a soggetti domiciliati o residenti in un Paese extra UE.

In particolare, la lett. *a)* del comma 3 si riferisce esclusivamente ai soggetti che effettuano, a differenza delle società in esame, operazioni imponibili.

La successiva lett. *b)* prevede la possibilità di richiedere il rimborso del credito Iva quando il contribuente "effettua operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-*bis* e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate". L'articolo 8, comma 1, lett. *b)*, esclude espressamente le operazioni soggette a *tax refund* dalle "cessioni all'esportazione non imponibili", dove prevede che fanno eccezione rispetto a queste ultime le cessioni di "beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea".

Infine, le altre fattispecie previste dall'art. 30, comma 3, riguardano specifiche ipotesi di rimborso che non assumono rilievo nel caso rappresentato (acquisto di beni ammortizzabili o per studi e ricerche; operazioni non soggette per carenza territorialità; operazioni effettuate mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta).

Di conseguenza, poiché le operazioni richiamate nell'atto non rientrano tra quelle rilevanti per il diritto al rimborso ai sensi del comma 3 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il recupero dell'imposta può essere ottenuto esclusivamente ai sensi del successivo comma 4 (minore eccedenza detraibile del triennio), salva l'ipotesi di cessazione dell'attività.

Infine, si fa presente che a Direzione centrale affari legali e contenzioso ha rappresentato di non aver riscontrato, allo stato, la presenza di contenzioso pendente sulle problematiche evidenziate.

*Il Vice ministro dell'economia e delle finanze*

CASERO

(10 ottobre 2013)

---